

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SALA SOSTENIBILE

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto e approvato a cura degli Organi della Associazione “CER Sala Sostenibile”, ha lo scopo di disciplinare l’attività, l’organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della Associazione, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i Partecipanti e la Associazione che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti nell’ambito dell’attività della Associazione.

2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Associazione, nonché di garantire l’applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come disciplinate all’articolo 3 dello Statuto.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i Partecipanti interessati alla condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Associazione, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 199/2021.

2. Eventuali modifiche potranno essere proposte ed approvate dal Consiglio Direttivo.

3. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio

Direttivo.

Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

TITOLO II - FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 3 – Finalità e attività della Associazione

1. La Associazione si propone quale modello utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei Partecipanti. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità Energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio, ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.

2. L'attività della Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile, così da mitigare l'impatto ambientale e favorire la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia sopra indicata.

A tale fine, l'Associazione si propone lo svolgimento, nel rispetto dell'ordinamento vigente, delle attività principali e strumentali indicate all'articolo 3 dello Statuto.

L'Associazione persegue i suoi scopi esercitando, a titolo esemplificativo non esaustivo, una o più delle seguenti attività:

a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione eventualmente di proprietà

dell'Associazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo

della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021;

b) gestire i rapporti con il GSE;

c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;

d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità Energetica, permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici, anche economici, nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio Direttivo nel presente Regolamento;

e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;

f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2, dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021;

g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

TITOLO III - ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 4 - Procedura di ammissione

1. Possono far parte della Associazione, come previsto ai sensi

dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 e smi: persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Possono esercitare poteri di controllo gli stessi soci o membri di cui alla lett. b) art. 31 comma 1 del D.Lgs. 199/2021, che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Qualora siano PMI, anche partecipate da enti territoriali, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:

a) (nel caso di persone giuridiche) copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Associazione;

b) copia dello statuto e degli eventuali regolamenti approvati dagli Organi della Associazione debitamente firmati dal rappresentante legale della persona giuridica/dalla persona fisica richiedente per accettazione ed adesione;

c) (per i prosumer/producer) copia dell'accordo per il conferimento degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo

della Associazione, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE;

d) (per i consumatori) copia del mandato per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conforme ai

contenuti minimi stabiliti dal GSE;

e) modello di auto dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, con allegata copia della carta di identità della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente.

3. Ricevuta la domanda di ammissione, gli Organi della Associazione potranno richiedere al soggetto che intende aderire alla Associazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta.

4. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 31 del D.Lgs 199/2021 e s.m.i., il Consiglio Direttivo della Associazione redige anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalla Associazione.

5. Stante la necessità di bilanciamento tra produzione e autoconsumo all'interno della CER, il Consiglio Direttivo potrà deliberare di sospendere l'ammissione di quei soci che potrebbero, in virtù del loro profilo di produzione e/o consumo, scompensare il

bilanciamento della CER.

6. In tal caso il Consiglio Direttivo ne darà immediata notizia all'aspirante socio. Sarà parimenti onere del C.D. informare l'aspirante socio della possibilità di aderire alla CER ove il bilanciamento lo consenta. La procedura di sospensione non può in ogni caso durare oltre il termine di mesi 15.

Articolo 5 - Criteri per la permanenza

1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle decisioni assunte dagli Organi della Associazione è indispensabile per la permanenza di ciascun Partecipante nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.

2. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Associazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 6 - Disposizioni di carattere generale

1. L'amministrazione della Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo, composto da tre o cinque componenti, come previsto nell'Atto Costitutivo e dallo Statuto.

2. Sono altresì Organi della Associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato;

- il Comitato di Configurazione, ove nominato.

3. La Associazione costituisce e aggiorna costantemente una banca dati/Piattaforma contenente le informazioni relative ai Partecipanti.

4. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli Organi della Associazione elementi di valutazione per la scelta delle attività da svolgere e permetterà di conoscere le necessità e le disponibilità dei Partecipanti.

5. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai Partecipanti (persone fisiche o persone giuridiche) con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti.

I Partecipanti sono tenuti a comunicare alla Associazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi della Associazione riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

6. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei Partecipanti le seguenti informazioni minime:

- (per le persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, con relative relazioni, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesy all'area di interesse della Associazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- (per le persone fisiche): dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesy all'area di interesse della Associazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

7. Inoltre, gli Organi della Associazione potranno richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti:

- (Impegno dei Partecipanti verso la Associazione): indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il Partecipante si impegna a portare a disposizione della Associazione.

TITOLO V - RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE E IMPRESE

Articolo 7 – Principi generali: Partecipazione trasparenza e coerenza

1. La Associazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi Organi, i rapporti fra i Partecipanti.
2. La partecipazione effettiva alle attività della Associazione da parte dei Partecipanti è condizione indispensabile a garantire la stretta

connessione fra bisogni e proposte dei Partecipanti ed attività della Associazione. Per questo motivo, gli Organi della Associazione si impegnano a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i Partecipanti.

3. La Associazione ed i Partecipanti considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

Articolo 8 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa.

1. La Associazione ha per oggetto principale, anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Partecipanti della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Associazione stessa ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.

2. I Partecipanti, all'atto dell'adesione alla Associazione, conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa virtualmente.

3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla Associazione, obbligandosi ciascun Partecipante a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera, compro-

metterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli Organi della Associazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto tra il GSE e la Comunità Energetica.

4. Compete esclusivamente alla Associazione e, per essa, ai suoi Organi di controllo, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei Partecipanti.

5. I Partecipanti, all'atto dell'adesione alla Associazione, conferiscono altresì mandato esclusivo per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete afferente ad eventuali impianti di proprietà della CER.

6. Rimangono invece nella esclusiva disponibilità di producer, produttori membri della CER, produttori terzi, i diritti relativi alla vendita dell'energia prodotta dagli impianti dei soggetti anzidetti.

Articolo 9 – Configurazioni attive ai fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.

1. La Associazione svilupperà le azioni correlate agli scopi ed alle attività di cui all'art. 3 dello Statuto sull'intero territorio sotteso alle cabine primarie comprese nell'Elenco Cabine Primarie, approvato dal Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito della Associazione.

2. Resta ferma la facoltà di ulteriore estensione dell'elenco di cui al comma che precede.

3. Le aree sottese alle Cabine Primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD)

vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.

4. Entro le aree sottese a ciascuna delle cabine dell'elenco di cui al comma 1, saranno in particolare svolte:

- Attività di promozione e diffusione della CER;
- Promozione della partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni, privati, PMI, associazioni e fondazioni.

Articolo 10 – Partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni.

1. Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni comprese nel territorio delimitato dalle "Aree di Competenza" della Associazione, ad integrazione di quanto previsto agli articoli precedenti, possono altresì aderire alla Associazione conferendo alla stessa il diritto di superficie di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Le richieste di cui al comma precedente dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo della Associazione.

3. Ricevuta la richiesta, gli Organi della Associazione assicureranno che sia fornito riscontro contenente, come minimo, le seguenti informazioni:

- Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli impianti;
- Condizioni economiche per l'affitto del diritto di superficie e per la possibilità di autoconsumo fisico dell'energia prodotta dagli

impianti.

- Ulteriori benefici economici derivanti dalla disponibilità di finanziamenti o altri incentivi a favore dell'Ente.

4. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, accettano o rigettano la proposta, senza necessità di fornire ulteriori spiegazioni.

5. Nel caso di accettazione della proposta, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, si impegnano a sottoscrivere specifica convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, finalizzata alla regolamentazione dei rapporti.

Articolo 11- Distribuzione dei benefici

1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Associazione, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale all'apporto di ciascun Partecipante, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun Partecipante (produttore/prosumer/consumatore).

2. La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base del presente Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi dello Statuto.

3. A tale specifico fine l'organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l'ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della

Associazione, indicativamente pari al 15% dei benefici ricevuti e attribuiti al servizio tecnico, fornito anche da soggetti terzi nominati. Successivamente al calcolo dell'ammontare delle spese come al paragrafo precedente quantificate, cui si aggiungeranno le ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati, si procederà alla distribuzione dei benefici fra i singoli Partecipanti.

4. Al fine di costituire un fondo di riserva, per far fronte a spese improvvise non preventivate, come ad esempio eventuali pretese restitutorie da parte del GSE, a seguito di una errata corresponsione di TIP (tariffa incentivante premio), sarà accantonata, parimenti prima della distribuzione dei benefici ai soci, una somma pari al 2% di quanto erogato dal GSE.

È facoltà del Consiglio Direttivo, laddove ritenesse eccessiva per gli scopi di cui al presente regolamento la consistenza del predetto fondo, disporre, mediante delibera assunta all'unanimità, la distribuzione ai soci di parte del citato fondo.

5. Si procederà alla distribuzione dei benefici, detratte le spese come sopra indicate, in conformità ai seguenti criteri generali:

- pari al 40% ai produttori membri della CER Sala Sostenibile;
- pari al 10% ai soci fondatori;
- la restante quota parte pari al 50% sarà devoluta ai soci consumatori.

6. Nel caso in cui il produttore, quando non sia anche socio fondatore, abbia usufruito del contributo del 40% a fondo perduto

concesso in base al Decreto MASE del 07.12.2023 n. 414 (cd Decreto CACER e smi) grazie alla CER Sala Sostenibile, dovrà versare alla CER Sala Sostenibile un contributo annuale di 5,00 € per kW installato per 4 anni;

7. Tali benefici economici saranno suddivisi tra i consumatori, prosumers e produttori, ove presenti, proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, prodotta/immessa e consumata su base oraria da ciascun POD e ciò mantenendo il criterio proporzionale, anche laddove l'energia prelevata dai soci consumatori superasse quella immessa dai soci produttori/prosumers/produttori terzi.

Ai sensi del Decreto MASE 07.12.2023, art.3, comma secondo, lett. g) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto, vale a dire superiore al 55% dello stesso, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle aziende e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell' art. 5 dello Statuto.

8. I criteri di ripartizione che precedono possono essere modificati dal Consiglio Direttivo della comunità energetica.

9. Eventuali impianti entrati in esercizio in momenti differenti saranno valorizzati in base all'ordine di ingresso nella CER, salvo diversa prescrizione imperativa di legge.

10. Il Consiglio Direttivo potrà istituire un “Fondo PROGETTI” per sostenere uno o più progetti per il territorio individuati dal medesimo e deliberati a maggioranza semplice dall’assemblea. I progetti potranno avere durata annuale o pluriennale a seconda della natura degli stessi e delle valutazioni del Consiglio Direttivo. È facoltà dei soci sottoporre al Consiglio Direttivo eventuali progetti da sostenere entro il 31 dicembre di ogni anno sociale.

11. Il Fondo PROGETTI potrà essere alimentato da:

- Quota di benefici economici a favore della Associazione come da precedente comma 3);
- Donazioni spontanee;
- Finanziamenti pubblici o privati;
- Devoluzione da parte dei Partecipanti dei benefici economici loro spettanti.

12. Gli Organi della Associazione potranno annualmente rivedere i criteri di distribuzione, alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte della Associazione, in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.

13. Gli Organi della Associazione potranno anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei Partecipanti stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, purché in armonia con la normativa e i regolamenti nazionali.

Articolo 12 – Contribuzione ai fini del funzionamento della

Associazione

1. L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività della Associazione verrà determinato con le modalità previste nello Statuto.

2. Gli Organi della Associazione provvederanno, in concomitanza con la predisposizione del bilancio consuntivo, alla redazione del budget d'esercizio per l'anno successivo, dal quale dovrà risultare l'importo delle quote da destinare al fondo di gestione ed il piano di riparto.

3. Ai fini della contribuzione alle spese di gestione e di esecuzione di progetti della Associazione, i soci, diversi dalle persone fisiche e dai soci fondatori, che abbiano usufruito del contributo del 40% a fondo perduto concesso in base al Decreto MASE del 07.12.2023 n. 414 (cd Decreto CACER e smi) grazie alla CER Sala Sostenibile, dovranno versare alla CER Sala Sostenibile un contributo annuale di 5,00 € per kW installato per 4 anni.

La corresponsione avverrà mediante deduzione del contributo sopra epigrafato dalla quota di beneficio spettante ai soci, prima della distribuzione degli stessi oppure tramite bonifico diretto a favore della CER.

Articolo 13 – Recesso degli associati.

Gli associati possono recedere e uscire dalla configurazione in ogni momento, con un preavviso di 9 mensilità, mediante lettera raccomandata A/R o altra modalità che assicuri prova dell'avvenuta ricezione (ad esempio invio tramite PEC), fermi restando, qualora il

Consiglio Direttivo decida di prevederli, eventuali corrispettivi in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Gli associati clienti finali il cui consumo annuo è pari al consumo medio annuo per le famiglie italiane indicato da Arera e Gse, anche maggiorato del 100%, possono recedere e uscire dalla configurazione in ogni momento mediante lettera raccomandata A/R o altra modalità che assicuri prova dell'avvenuta ricezione, fermi restando, qualora il Consiglio Direttivo decida di prevederli, eventuali corrispettivi in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.